



299/c

3 MAR. 2011

adottata dal Commissario in data _____

Oggetto: **A.S.L. n. 7 Carbonia c/ M.M. più 50 – Tribunale Civile di Cagliari – Sezione Lavoro - Ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 16 febbraio 2011 - Conferimento incarico di rappresentanza in giudizio dell’Azienda al Prof. Avv. Enrico Maria Mastinu del Foro di Cagliari.**

PREMESSO che con ricorso ex art. 414 c.p.c., nanti Tribunale Civile di Cagliari - Sezione Lavoro, notificato in data 16 febbraio 2011, M.M. e più hanno convenuto in giudizio l’Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia al fine di ottenere, in via cautelare, la sospensione degli atti deliberativi nn. 920/2009, 1075-C/2010, 1140-C/2010 e 1245-C/2010 e di ogni atto presupposto e consequenziale, nonché, nel merito, previo annullamento delle citate deliberazioni, accertare la sussistenza del diritto dei ricorrenti a percepire le somme loro riconosciute con le delibere 1280/2005 e 1714/2008, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento dei relativi trattamenti retributivi;

PRESO ATTO che a seguito del trasferimento per mobilità dell’avv. Carlo Diana, l’Azienda si trova priva di un legale interno e che la stessa deve pertanto rivolgersi ad avvocati esterni per la propria tutela giuridico - patrimoniale;

CONSIDERATO che l’Azienda, con deliberazione n. 123/C del 10 novembre 2009, ha indetto una procedura pubblica per la formazione di un elenco di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza legale ed ha approvato il relativo avviso;

ATTESO che il bando in argomento è stato pubblicato in data 11 novembre 2009 con termine per la presentazione delle domande fissato per l’11 dicembre 2009, prorogato, in virtù della riapertura dei termini prevista con deliberazione n. 77/C del 21 gennaio 2010, al 9 febbraio 2010, ed infine riaperto in via definitiva, senza previsione di un termine di scadenza per la presentazione delle domande, con deliberazione n. 436/C del 31 marzo 2010;

RILEVATO che le problematiche connesse ai ricorsi in oggetto rivestono una notevole importanza, in considerazione della complessità e delicatezza delle questioni giuridiche sottese, nonché delle rilevanti implicazioni e conseguenze derivanti dalle determinazioni assunte dall’Amministrazione;

CONSIDERATO che la Direzione Aziendale, in considerazione della massima complessità delle questioni trattate, che richiedono prestazioni di altissima specializzazione, ha individuato quale professionista cui affidare gli incarichi in argomento il Prof. Avv. Enrico Maria Mastinu, professore associato di diritto del lavoro nella facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari, nonché componente del Centro Studi Relazioni Industriali e autore di diverse pubblicazioni riguardanti il pubblico impiego, il quale è perfettamente a conoscenza delle questioni oggetto dei ricorsi in epigrafe, avendo Egli redatto, su richiesta dell’Azienda, un parere legale *pro veritate* sulle problematiche trattate nei citati ricorsi;

RICHIAMATO l’art. 10 del citato bando, rubricato “DEROGHE AL PRESENTE REGOLAMENTO E CASI ESCLUSI”, il quale prevede espressamente che “L’Amministrazione si



riserva la facoltà di derogare motivatamente ed in via eccezionale ai criteri fissati dal presente regolamento nel caso in cui l'incarico da affidare sia di rilevante importanza e qualora dovesse essere necessario tutelare l'Ente in questioni ritenute di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. In tali casi potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, cultori della materia, ricercatori e/o cattedratici, anche se non iscritti nell'elenco di cui al presente regolamento. La scelta in ordine alla necessità/opportunità di derogare al regolamento e del professionista cui affidare l'incarico è affidata all'insindacabile giudizio del Rappresentante Legale dell'Azienda.";

PRESO ATTO che il Prof. Avv. Enrico Maria Mastinu ha dichiarato, con nota acquisita al protocollo aziendale con il n° 24327/2009 di essere docente a tempo definito per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001, il conferimento di un incarico in favore dello stesso non necessita di alcuna autorizzazione da parte dell'Università degli Studi di Cagliari;

RITENUTO pertanto di dovere affidare al Prof. Avv. Enrico Maria Mastinu del Foro di Cagliari la tutela legale dell'Azienda nei giudizi in argomento;

IL COMMISSARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di costituirsi nel giudizio instaurato da M.M più 50 con il ricorso ex art. 414 c.p.c. nanti il Tribunale Civile di Cagliari – Sezione Lavoro, notificato in data 16 febbraio 2011;
- di affidare all'Avv. Enrico Maria Mastinu del Foro di Cagliari l'incarico di assistere, rappresentare e difendere gli interessi giuridico-patrimoniali dell'Azienda nei giudizi suddetti conferendoGli ogni potere e facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il Suo studio in Cagliari, via Dante n° 65/D.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

Resp.le AA.GG.

AA.GG. Settore Legale





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
N° 292/C del 3 MAR. 2011

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal 3 MAR. 2011 17 MAR. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi



È stata posta a disposizione per la consultazione

Albista